

Pubblicato il 23/09/2025

N. 01068 /2025 REG.PROV.CAU.
N. 03267/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3267 del 2025, proposto da

Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Hoepli, 3;

Associazione Lav Lega Anti Vivisezione, Lndc Animal Protection - Associazione di Promozione Sociale, Associazione Lipu, Lega Italiana Protezione degli Uccelli, Associazione Wwf Ets, Associazione Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali (Odv), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ispra Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Milano, via Freguglia, 1;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Annu – Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Cacciatori Lombardi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Elena Capitanio, Lorenzo Do, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Federazione Italiana della Caccia della Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Bertacchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia n. 4714 del 14.7.2025, pubblicata Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 29 del 17.7.2025, avente ad oggetto “Autorizzazione al prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. C) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della Legge 157/92 delle specie fringuello (*Fringilla coelebs*) e storno (*Sturnus vulgaris*). Stagione venatoria 2025/26” nonché del decreto n. 10063 del 15.7.2025 di Regione Lombardia, Direzione generale agricoltura, sovranità alimentare e foreste, avente ad oggetto, “DGR n. 4714 del 14.7.2025. Approvazione dei moduli online per la richiesta di autorizzazione al prelievo in deroga e per l'inserimento del prelievo dei capi di Fringuello (*Fringilla coelebs*) e Storno (*Sturnus vulgaris*) e dell'arco temporale di

presentazione delle domande. Stagione venatoria 2025/26”;

- della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12.6.2025, Rep. Atti n. 87/CSR;
- del parere ISPRA del 25.2.2025;
- del nulla osta di ISPRA del 12.6.2025, acquisito a prot. DAR 9894 della tabella di riparto dei quantitativi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lombardia e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ispra Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il dott. Luigi Rossetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Le questioni sollevate nella controversia in esame, ivi inclusa quella afferente alla carenza di interesse ad agire, non si prestano ad un'adeguata trattazione nella presente sede.

L'istanza cautelare, tuttavia, non può essere concessa, risultando carente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile.

Difatti, in disparte ogni valutazione sull'attendibilità dei dati posti a sostegno della determinazione della “piccola quantità”, dagli atti di causa emerge che il quantitativo di prelievo venatorio autorizzato in deroga per le due specie, in ogni caso, non crea significativi rischi di impatto demografico, alla luce dei “migliori dati disponibili” e nel rispetto del principio della “sostenibilità” del prelievo

proposto.

Considerato che la riserva alla fase di merito dello scrutinio delle questioni sostanziali dedotte dalle parti giustifichi la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Maria Ada Russo, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere

Luigi Rossetti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luigi Rossetti

IL PRESIDENTE
Maria Ada Russo

IL SEGRETARIO